

BGer 1C 287/2012 vom 12. Juli 2013

Bundesgericht, 2013-07-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_287_2012

FR: TF 1C 287/2012 du 12 juillet 2013

IT: TF 1C 287/2012 del 12 luglio 2013

Regeste

revoca della licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo | Costruzioni stradali e circolazione stradale

Erwägungen

E. 1.1

La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza giudiziaria cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

E. 1.2

Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali secondo l' art. 106 cpv. 2 LTF , nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5). Come si vedrà, nel caso di specie queste esigenze sono adempiute solo in minima parte.

E. 2.1

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, ritenuto applicabile il nuovo diritto, ha stabilito che il gravame concerne una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. Ha ricordato che per stabilirne la durata devono essere considerate di massima le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo, precisato che la durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). Ha poi rilevato che la nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16be grave, art. 16c LCStr). Commette in particolare un'infrazione medio grave colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre dev'essere revocata definitivamente se nei cinque

anni precedenti la licenza è stata revocata secondo l'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr o l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr (art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr). L'istanza precedente ha sottolineato che la velocità di 26-29 km/h fuori delle località costituisce nelle migliori delle ipotesi un'infrazione di media gravità e che, in concreto, il ricorrente ha superato i 29 km/h, già dedotto il margine di sicurezza. Ne ha concluso ch'egli ha compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett a LCStr. Poiché il 6 maggio 2008 gli era stata inflitta una revoca a tempo indeterminato secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione medio grave commessa il 13 agosto 2011 comportava automaticamente la revoca definitiva della licenza di condurre, come imposto dall'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr.

E. 2.2

Il ricorrente fa valere che l'istanza precedente non si sarebbe confrontata con le circostanze del suo specifico caso, in particolare del fatto ch'egli esercita la professione di meccanico ed è titolare di un'officina e, pertanto, della necessità professionale di condurre un veicolo a motore, come pure del suo recente passato quale conducente, ciò che costituirebbe una violazione dell' art. 16 cpv. 3 LCStr .

E. 2.3

La censura è priva di ogni consistenza. L'istanza inferiore si è infatti pronunciata su questa critica (consid. 4 della decisione impugnata), spiegando compiutamente al ricorrente che la revoca definitiva dell'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr costituisce l'ultima tappa del sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi e che, contrariamente al diritto previgente, non permette più di associare alla revoca definitiva un periodo di prova da uno a cinque anni, ma fissa inderogabilmente un periodo di attesa di almeno cinque anni, trascorsi i quali il conducente sanzionato può richiedere la restituzione della patente, subordinata a determinate condizioni. La Corte cantonale, riferendosi ai criteri dell' art. 16 cpv. 3 LCStr richiamato dal ricorrente, ha inoltre ricordato che il riesame del provvedimento litigioso è disciplinato dall' art. 17 cpv. 4 LCStr , secondo cui la licenza di condurre revocata definitivamente può essere nuovamente rilasciata alle condizioni dell' art. 23 cpv. 3 LCStr , che fissa inderogabilmente un periodo di attesa di cinque anni. Ha infine esposto al ricorrente, autore di un'infrazione importante e plurirecidivo in pochi anni, che la criticata revoca definitiva è disciplinata dall' art. 17 cpv. 4 LCStr e non dall'art. 16d cpv. 2 LCStr, norma sulla quale è incentrato il ricorso in esame. L'istanza precedente ha precisato al ricorrente che nessun elemento deducibile dall' art. 16 cpv. 3 LCStr può essere preso in considerazione nel caso di specie allo scopo di ridurre il periodo di aspettativa al di sotto dei cinque anni previsti in modo tassativo dall' art. 23 cpv. 3 LCStr , conformemente alla chiara scelta operata dal Legislatore federale.

E. 2.4

Il ricorrente, limitandosi a sostenere in maniera del tutto generica e appellatoria e quindi lesiva delle citate esigenze di motivazione dell' art. 42 LTF , l'applicabilità degli art. 16 cpv. 3 e 16d cpv. 2 LCStr, non si confronta con le suesposte motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato. Quest'ultimo si fonda correttamente sulla nuova prassi, secondo la quale la durata minima della revoca della licenza di condurre non può essere ridotta, neppure in presenza della necessità professionale di condurre un veicolo, argomento sul quale è imperniato il ricorso: le circostanze del singolo caso ai sensi dell' art. 16 cpv. 3 LCStr possono essere infatti considerate solo fino alla durata minima della revoca (DTF 135 II 334 consid. 2.2 con numerosi rinvii). Questa regola vale anche per autisti

professionali (DTF 134 II 39 consid. 3 pag. 43; 132 II 234 consid. 2.3 pag. 236; sentenze 1C_170/2013 del 17 maggio 2013 consid. 3.2 e 3.3 e 6A.38/2006 del 7 settembre 2006 consid. 3, in Jdt 2006 I 412).

E. 3

Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato e al limite del temerario, può essere respinto, in quanto ammissibile, sulla base dell' art. 109 cpv. 2 lett. a LTF . Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.